

La nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile

Proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione

Inversione contabile, pronti i chiarimenti delle Entrate sulle sanzioni previste in caso di errore. Con la [circolare n. 16/E del 11 maggio 2017](#), infatti, le Entrate chiariscono il trattamento sanzionatorio previsto per ogni tipo di violazione in materia di *reverse charge*, alla luce delle modifiche apportate dal [decreto legislativo n. 158/2015](#). Secondo un criterio di proporzionalità, ad essere colpite più duramente sono le violazioni commesse con un intento di evasione o di frode oppure che comportano l'occultamento dell'operazione o un debito d'imposta, **mentre vengono punite in modo più mite le fattispecie irregolari per le quali l'imposta risulta comunque assolta.**

Errata scelta tra *reverse charge* e IVA ordinaria, la sanzione è fissa

Quando l'operazione rientra nell'inversione contabile ma per errore il cedente o prestatore ha emesso fattura con addebito di IVA come per un'operazione ordinaria, se l'imposta è stata assolta seppur in modo irregolare (cioè se la fattura è stata registrata dal cedente e l'imposta è confluita nella liquidazione periodica) si applica **una sanzione in misura fissa da 250 euro a 10.000 euro**. In un'ottica di semplificazione, non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione. Sanzione nella stessa misura anche nel caso opposto, cioè quando l'IVA, anziché essere assolta in via ordinaria, è stata sottoposta a *reverse charge* da parte del

cessionario o committente. Anche in questo caso, se l'imposta è stata comunque assolta nonostante l'errore, il diritto di detrazione per il cessionario è salvo e il cedente o prestatore non è obbligato a versare l'IVA. Non deve trattarsi, però, di ipotesi palesemente estranee al regime dell'inversione contabile. In entrambi i casi la sanzione si applica in via solidale a cedente e cessionario e non scatta per singola fattura errata, ma una sola volta per ogni liquidazione periodica con riferimento a ciascun fornitore.

Operazioni esenti, non imponibili, escluse da IVA o inesistenti

Quando il *reverse charge* viene applicato a operazioni che sono invece esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, il debito d'imposta e la relativa detrazione si annullano. In sede di accertamento, infatti, vengono espunti sia il debito sia il credito d'imposta confluiti nella liquidazione periodica. In caso di operazioni inesistenti, però, si applica anche una specifica sanzione, compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Se non ci sono accertamenti definitivi, vale sempre il *favor rei*

Le nuove disposizioni previste dal decreto n. 158/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016. **Tuttavia, per il principio del *favor rei*, le nuove regole trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, purché non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi" anteriormente al 1° gennaio 2016.** (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 maggio 2017*)

[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 11 maggio 2017](#), con oggetto: SANZIONI TRIBUTARIE – Revisione del sistema sanzionatorio tributaria ex D.Lgs. 158/2015 – Violazioni relative al meccanismo dell'inversione contabile – Nuova disciplina improntata a criteri di proporzionalità tra

la misura della sanzione e la gravità della violazione – Applicazione del *favor rei*, nell'ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali, agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016 – Art. 6, commi 9-*bis*, 9-*bis*.1, 9-*bis*.2 e 9-*bis*.3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – [Art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158](#)